



PICCOLA GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO



L'ultimo provvedimento emanato in materia di fatturazione elettronica estesa anche ai contribuenti in regime forfettario ha generato un po di confusione.

Riteniamo opportuno fare il punto sulla normativa , con particolare riferimento agli obblighi imposti anche ai contribuenti in Regime Forfettario appartenenti al settore sanitario.

L'ultimo provvedimento al riguardo ha introdotto l'obbligo di emissione della fattura elettronica , a partire dal 1 luglio 2022, anche ai soggetti in Regime Forfettario .

Unica eccezione , almeno per il momento atteso il fatto che probabilmente decadrà il 1 gennaio 2024 è prevista per coloro i quali appartengono al Regime Forfettario ma hanno conseguito nell'esercizio precedente un fatturato non superiore a € 25.000,00 **ragguagliato ad anno**.

In cosa consiste la Fatturazione Elettronica


Trattasi di una procedura che l'emittente deve rispettare per rendere definitiva e non più modificabile la fattura emessa.

In altri termini , fermi restando tutti gli elementi essenziali richiesti per l'emissione di una fattura , la stessa per essere considerata valida fiscalmente deve essere redatta in formato elettronico.

Ciò non significa che sia sufficiente l'utilizzo di un qualsiasi software per la sua compilazione bensì che occorre utilizzare uno degli appositi software in circolazione, compreso uno messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate gratuitamente.

Come Funziona la Fatturazione Elettronica

Il soggetto che emette la fattura elettronica, una volta compilata, deve trasmettere la stessa al destinatario non più su supporto cartaceo consegnandola brevi manu o mediante la spedizione tramite servizio postale, bensì inviandola telematicamente allo SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) gestito dall'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, dopo aver eseguito i controlli formali del documento ricevuto, provvederà al suo inoltro al relativo destinatario utilizzando il cosiddetto codice univoco del destinatario, di cui dovranno essere dotati tutti. In mancanza del codice univoco del destinatario la fattura dovrà recare l'annotazione dell'indirizzo PEC o del Codice Fiscale del destinatario, ai quali appunto lo SDI indirizzerà le fatture ricevute ed a lui destinate.





Ferma restando questa procedura, pure senza che ciò abbia valore fiscale, è prassi commerciale inviare agli interessati con i sistemi tradizionali (mail, posta, fax ecc) **copia di cortesia** della fattura elettronica.

Dopo tutta questa premessa normativa si rende necessario adattare la stessa ai contribuenti che operano in particolare nel settore sanitario (nel ns. caso i Medici).

Per costoro opera una particolare norma che al momento vieta tassativamente di emettere la fattura elettronica per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche ; prestazioni per le quali già sussiste un ulteriore obbligo di inviare le stesse al Sistema Tessera Sanitaria .

Tutto quanto sopra indipendentemente dal limite del fatturato e o del Regime fiscale di appartenenza.

Pertanto si potranno verificare le seguenti ipotesi :





Quindi riepilogando possiamo affermare che :

L'obbligo di emissione della fattura elettronica non opera per i contribuenti forfettari che nell'anno precedente hanno conseguito un fatturato, ragguagliato ad anno , non superiore a € 25.000,00.

Occorre fare molta attenzione per il ragguaglio ad anno in quanto ad esempio chi ha aperto la partita iva l'anno precedente , dovrà ragguagliare ad anno il fatturato realizzato.

Ciò significa che se l'attività , ad esempio, è iniziata il 1 settembre ed al 31 dicembre ha totalizzato una fatturazione di € 9.500,00 dovrà effettuare il seguente ragguaglio :

€ 9.500 diviso 4 mesi di attività = € 2.375,00 moltiplicato 12 mesi = € 28.500,00 e quindi nei suoi confronti non opererà più la esenzione di cui sopra.

Una volta accertato l'obbligo di emettere la fattura elettronica questa NON DOVRA' essere emessa per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche perché , in questo caso, prevale l'obbligo di invio della fattura normale al Sistema Tessera Sanitaria.

Per tutte le altre prestazioni sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica (è il caso di fatturazione a Enti pubblici, Privati, Cliniche, colleghi per sostituzioni varie , Società per partecipazione a convegni o a progetti di ricerca ecc.)

La scrivente ha sottoscritto con la Team System spa per il tramite della Team4you srl apposita convenzione in base alla quale i propri assistiti potranno utilizzare per la emissione delle fatture elettroniche o al sistema tessera sanitaria la piattaforma FATTURE IN CLOUD al costo annuo di € 50,00 oltre iva .

Tale piattaforma consente :

- di emettere le fatture sia quelle elettroniche che quelle da inviare al sistema tessera sanitaria;

-di ricevere le fatture elettroniche di acquisto;

-possibilità da parte della scrivente dietro apposita delega rilasciata dall'interessato, di prelevare direttamente dalla piattaforma del singolo sia le fatture emesse sia quelle di acquisto, evitando ulteriori perdite di tempo legate all'invio da parte dell'interessato alla scrivente per i successivi adempimenti.

La scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni .

Foggia, 10-08-2022